



ridefiniamo / gli standard

Polizza Responsabilità Civile

Rischi Vari /

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- **Nota Informativa comprensiva del Glossario**
 - **Condizioni Generali di Assicurazione**
- **comprensive dell' Informativa sulla "Privacy"**

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

**contratto di assicurazione
per privati, associazioni e/o aziende**
Mod. 3557 - edizione maggio 2011

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15, 20123 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale €211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C.F. e P. IVA n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi ISVAP con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità dell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

Avvertenza

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota Informativa ha lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali e particolari di assicurazione.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Via Leopardi, 15 (20123), è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA S.A. (18-23 Avenue Matignon 75008 Paris France – Tel +33.1.40.755.700) ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: [Twww.axa-italia.it](http://www.axa-italia.it); indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa-italia.it

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese Isvap n. 1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi Isvap con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2010), ammonta a 638.207.057 euro di cui 211.168.625 euro di capitale sociale interamente versato e 427.038.429 euro di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 190,09%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Durata e proroga del contratto

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato nella formula in tacito rinnovo ed è di durata annua prevedendo, se lo stesso è di durata non inferiore ad un anno, il rinnovo automatico alla sua naturale scadenza per un anno e così successivamente (Art. 9 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle Condizioni Generali di Assicurazione C.G.A.).

Avvertenza

E' data facoltà alle parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della sua scadenza (Art. 9 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle C.G.A.). In conseguenza di ciò, la garanzia termina alla scadenza del contratto.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La polizza **Responsabilità Civile Rischi Vari** è un prodotto assicurativo di responsabilità civile (sezioni Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T) e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) specifico per privati e/o aziende.

La sezione I - prevede la garanzia base **R.C.T.** che protegge l'assicurato nei casi di responsabilità per danni involontariamente procurati a terzi nello svolgimento dell'attività indicata in polizza (Art. 1 - "Oggetto della sezione I - R.C.T." delle "Norme che regolano la sezione I - R.C.T." delle C.G.A.).

È possibile assicurare anche la **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)** (Art. 1 - Oggetto della sezione II - R.C.O. delle "Norme che regolano la sezione II -R.C.O." delle C.G.A.), in tal caso l'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge .

La copertura assicurativa può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione di **Condizioni Aggiuntive** (opzionali) quali, a titolo di esempio:

- **Danni a mezzi di trasporto** (A11)
- **Veicoli in consegna e custodia** (A13)
- **Danni da inquinamento accidentale** (A15)
- **Interruzione o sospensione di attività di terzi** (A19)
- **Limiti di indennizzo** (A20)
- **Malattie professionali** (A23)
- **Danni da inquinamento accidentale derivanti da operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi e dispositivi meccanici** (A25)

Avvertenza

Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., più precisamente per:

"Norme che regolano la sezione I R.C.T.":

- **Art. 2 - Estensione territoriale ai fini della sezione I - R.C.T.**
- **Art. 3 - Persone non considerate terze**
- **Art. 4 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.**

"Norme che regolano la sezione I R.C.O.":

- **Art. 2 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.**

La copertura assicurativa è integrata da condizioni speciali operanti solo se espressamente richiamate che includono limitazioni di garanzia, più precisamente:

702 - Proprietà, conduzione e manutenzione di fabbricati

752 - Proprietà di beni immobili

703 - Proprietà di animali

753 - Cani potenzialmente pericolosi

704 - Macchinari industriali - beni mobili strumentali

705 - Acquedotti - canali ad uso irriguo - energia elettrica - gas combustibili

706 - Gas di petrolio liquefatti (gpl) - gas metano

707 - Distributori - stazioni di servizio - autolavaggio - autorimesse - autosili - parcheggi

708 - Negozi e depositi commerciali - bar - ristoranti - mense - pasticcerie e affini

709 - Insegne, cartelli e striscioni

713 - Istituti di trattamenti estetici - centri termali

715 - Servizi di trasporto pubblico
716 - Istituti di vigilanza
717 - Farmacie ed erboristerie
718 - Scuole
719 - Associazioni e impianti sportivi
721 - Cinema e teatri
722 - Discoteche e ritrovi
723 - Riserve di caccia - riserve di pesca
725 - Trattamenti chimici
726 - Organizzazione di manifestazioni
737 - Associazioni non sportive - volontariato – onlus
747 - Partecipazione a esposizioni, corsi di formazione

Avvertenza **Sospensione della garanzia**

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dall'Art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" e dall'Art. 14 "Regolazione del premio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle C.G.A.

Avvertenza

Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d'indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A., trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e, più precisamente, a titolo esemplificativo e non limitativo per:

- **Art. 1 – "Oggetto della sezione I – responsabilità civile verso terzi"** delle Norme che regolano la sezione I
- **Art. 1 – "Oggetto della sezione II – responsabilità civile verso prestatori di lavoro"** delle Norme che regolano la sezione II"

Potrebbero essere operanti, solo se espressamente richiamate in polizza, anche altre clausole che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- **702 - Proprietà, conduzione e manutenzione di fabbricati**
- **752 - Proprietà di beni immobili**
- **703 - Proprietà di animali**
- **753 - Cani potenzialmente pericolosi**
- **704 - Macchinari industriali - beni mobili strumentali**
- **705 - Acquedotti - canali ad uso irriguo - energia elettrica - gas combustibili**
- **706 - Gas di petrolio liquefatti (gpl) - gas metano**
- **707 - Distributori - stazioni di servizio - autolavaggio - autorimesse - autosili – parcheggi**
- **713 - Istituti di trattamenti estetici - centri termali**
- **719 - Associazioni e impianti sportivi**

- 721 - Cinema e teatri
- 725 - Trattamenti chimici
- 726 - Organizzazione di manifestazioni
- A01 – Animali
- A02 – R.C. per cose portate o consegnate dai clienti
- A03 – Danni a mezzi di trasporto
- A13 – Veicoli in consegna e custodia
- A15 – Danni da inquinamento accidentale
- A20 – Limiti di indennizzo
- A38 – Franchigia assoluta di 5.000,00 euro
- A39 – Franchigia assoluta di 2.500,00 euro

Esempi di applicazione di Franchigia:

- Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro. Importo liquidato 900,00 euro ($1.000,00 - 100,00 = 900,00$).

Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d'indennizzo o risarcimento

- Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 2.500,00 euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro.
Importo liquidato 2.400,00 euro: il limite di indennizzo di 2.500,00 euro è inferiore al danno di 3.000,00 euro, la franchigia si applica al minore fra questi due importi (quindi $2.500,00 - 100,00 = 2.400,00$).
- Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 5.000,00 euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro.
Importo liquidato 2.900,00 euro: il limite di indennizzo di 5.000,00 euro è superiore al danno di 3.000,00 euro, la franchigia si applica al minore fra questi due importi (quindi $3.000,00 - 100,00 = 2.900,00$).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:

- Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro.
Importo liquidato 9.000,00 euro ($10.000,00 - 10\% = 9.000,00$ poiché il 10% di 10.000,00 euro è 1.000,00 ed è superiore al minimo di 250,00).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:

- Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 9.900,00 euro (pari $11.000,00 - 10\% = 9.900,00$, poiché il 10% di 11.000,00 euro è pari a 1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L'importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
- Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l'importo di 18.000,00 euro (pari $20.000,00 - 10\% = 18.000,00$) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.

Avvertenza

Adeguamento del premio e delle somme assicurate - Indicizzazione

Se richiamata in polizza l'Indicizzazione e/o indicato il relativo numero indice le somme assicurate e il

relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità previste dalla clausola "Indicizzazione - Adeguamento automatico" (Condizione Aggiuntiva A22) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza

Dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. (così come previsto dall'Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle C.G.A.).

Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 C.C.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento (o diminuzione) del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. (Art. 5 - "Aggravamento del rischio" delle C.G.A.).

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso (Art. 6 - "Diminuzione del rischio" delle C.G.A.).

Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio sono l'aumento del numero dei prestatori di lavoro rispetto a quello dichiarato al momento della stipula della polizza, la variazione sostanziale dell'attività. Gli esempi di cui sopra, devono intendersi finalizzati esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativi nella loro rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio e con eventuale regolazione del premio (Art. 14 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle C.G.A.).

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs.7 settembre 2005, N. 209 - Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' consentito pagare in contanti contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

7. Rivalse

Avvertenza

Il contratto prevede la possibilità da parte di AXA di agire in rivalsa come disciplinato dall'art. 1916 del C.C.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

È prevista la possibilità di recesso in caso di sinistro (come disciplinato dall'Art. 8 - "Recesso in caso di sinistro" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle C.G.A.), in tal caso AXA, o anche il Contraente (qualora rivesta la qualifica di "consumatore" - ai sensi dell'art. 33 comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 - "Codice del consumo") dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 C.C. - 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

10. Legge applicabile al contratto

In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 C.C. comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.

La denuncia di sinistro dovrà contenere: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Avvertenza

In caso di sinistro, l'Art. 7 - "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle C.G.A, prevede a carico del Contraente modalità e termini di denuncia dello stesso.

Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli Art. 16 - "Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle C.G.A .

12. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità:

E-Mail: reclami@axa-italia.it

Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami - Via Leopardi, 15 - 20123 MILANO

Fax (+39) 02.43.44.81.03

avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:

- nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza AXA Assicurazioni S.p.A. e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (fax 06.42.133.745 - 06.42.133.353), corredando il reclamo con:

- nome e cognome, indirizzo completo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Possono essere presentati direttamente all'ISVAP, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

È inoltre possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Amministratore Delegato Andrea Rossi



GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

- ASSICURATO** : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- ASSICURAZIONE** : il contratto di assicurazione.
- CONTRAENTE** : il soggetto che stipula l'assicurazione.
- COSE** : gli oggetti materiali e gli animali.
- FABBRICATO** : si intendono per fabbricato:
a) l'intera costruzione edile o parte di essa, comprese le opere interrato e le pertinenze, insegne, recinzioni e cancelli;
b) gli spazi di pertinenza del fabbricato, anche se tenuti a giardino o parco, compresi gli alberi ad alto fusto;
c) le attrezzature sportive e per giochi;
d) gli impianti e le installazioni considerati fissi per natura o destinazione quali, a titolo esemplificativo, impianti idrici ed igienici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili ed antenne.
- FATTURATO** : l'ammontare complessivo dei corrispettivi derivanti dall'attività assicurata dalla vendita dei prodotti e/o prestazioni di servizi erogate, e degli altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili ai sensi della normativa vigente, al netto di IVA e/o di eventuali altre imposte.
Si precisa che per circoli, associazioni e assimilati sono da comprendere anche le quote di adesione dei soci, contributi vari, corrispettivi e proventi diversi risultanti dalle scritture contabili.
- FRANCHIGIA** : l'importo espresso in valore assoluto dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
- INDENNIZZO** : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- LIMITE DI INDENNIZZO** : l'obbligazione massima della Società per uno o più sinistri e per periodo assicurativo, per capitale interessi e spese, per una specifica garanzia. Tale limite non si intende in aggiunta al massimale di Sezione, ma è una parte dello stesso.
- MASSIMALE** : l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.
Quando invece è specificato in polizza che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per capitale interessi e spese, per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.
- PERIODO ASSICURATIVO** : ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.

POLIZZA	: il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	: la somma dovuta alla Società.
PRESTATORI DI LAVORO	: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art.2049 C.C. Si precisa che sono compresi i soci ed i familiari che cooperano nello svolgimento dell'attività assicurata a qualsiasi titolo, anche saltuariamente. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).
RETRIBUZIONI	: l'ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente ai prestatori di lavoro (imponibile contributivo lordo erogato al prestatore di lavoro al netto dei contributi previdenziali a suo carico), ovvero gli importi erogati ai sensi di legge alle società terze per la fornitura di manodopera al netto di I.V.A.
SEZIONE	: singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio.
SCOPERTO	: la parte del danno indennizzabile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
SINISTRO	: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ	: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
SUBAPPALTATORE	: l'impresa cui l'Assicurato ha ceduto ai sensi di legge l'esecuzione di tutti o parte dei lavori.
VALORE DELL'OPERA O APPALTO	: valore globale della singola opera o appalto la cui esecuzione dei lavori è affidata all'Assicurato.
TERRORISMO (ATTO DI)	: atto che comprenda ma che non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o gruppi di persone, sia che agiscano singolarmente sia per conto o in connessione con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione o in parte di essa.
VALORE A NUOVO	: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area.



ridefiniamo / gli standard

Polizza Responsabilità Civile

Rischi Vari /

**condizioni generali
di assicurazione**
edizione maggio 2011

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI VARI - Mod.3556, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per i massimali indicati sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le Sezioni per le quali è stata indicato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del "GLOSSARIO" hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

Art.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve/devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve/devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art.1910 C.C.

Art.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodo assicurativo ed è interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.

Art.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art.1898 C.C.

Art.6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art.1915 C.C.

Art.8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'Art. 33 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 206/2005 – "Codice del consumo", possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art.9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un equivalente periodo assicurativo e così successivamente.

Art.10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.11 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o la Direzione della Società.

Resta fermo il disposto di cui all'Art. 33 comma 2, lettera u) del D. Lgs. n. 206/2005 – "Codice del consumo", qualora applicabile.

Art.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.13 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art.14 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione, esso viene corrisposto dall'avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun periodo assicurativo:

- a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il cui premio relativo si considera quale premio minimo comunque dovuto alla Società;
- b) a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio o della conoscenza di quelli ignoti, utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso.

Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a quello minimo indicato nel frontespizio di polizza, quest'ultimo si intende comunque acquisito, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.

Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo:

- a) il Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare alla Società, in forma scritta entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo;
- b) nei 60 giorni successivi all'emissione del documento contrattuale indicante il premio a saldo, il Contraente/Assicurato provvederà al versamento della somma dovuta.

Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente/Assicurato dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento nei termini sopra descritti:

- a) la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione dei dati consuntivi e/o di avvenuto pagamento del premio a saldo;
- b) il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione.

La Società pertanto non sarà tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui si riferisce il premio non saldato e denunciati successivamente alla sospensione della garanzia.

La Società si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene aggiornato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, in misura non inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall'avente titolo ed utili ai fini della determinazione del premio. L'avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

Art.15 - TOLLERANZA NUMERO PRESTATORI DI LAVORO.

Qualora il premio sia determinato in base al numero dei prestatori di lavoro dichiarato dal Contraente o Assicurato al momento della stipulazione della polizza, in caso di variazione del numero degli stessi in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore per più di 2 unità, rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta alla Società dal Contraente o Assicurato, verrà applicata la regola proporzionale prevista dall'Art.1898 C.C., ultimo comma.

Art.16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel frontespizio di polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Norme che regolano la sezione I – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Art. 1 - OGGETTO DELLA SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto nel frontespizio di polizza, per il quale è prestata l'assicurazione.

Le garanzie della Sezione I - R.C.T. sono prestate sino a concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza alla Sezione I - R.C.T., salva l'applicazione di eventuali limiti di indennizzo previsti per specifiche garanzie.

Inoltre l'assicurazione vale anche per:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso dei prestatori di lavoro e dei soggetti previsti dalla Condizione Aggiuntiva A51, ove espressamente richiamata;
- b) la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro di cui si avvalga l'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Ai soli fini di questa garanzia, i prestatori di lavoro sono considerati terzi tra di loro, ferma l'applicazione di una franchigia sull'invalidità permanente del 6% per ogni sinistro;
- c) la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni. Questa garanzia vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori o da prestatori di lavoro dell'Assicurato stesso.

Art. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA SEZIONE I - R.C.T.

La Sezione I - R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in Europa, salvo quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva A33, ove espressamente richiamata.

Art. 3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della Sezione I - R.C.T.:

- a) il titolare, il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia del titolare, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla C.A. A99, qualora operante;
- d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

Art. 4 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.

Sono esclusi, se non espressamente richiamata la specifica Condizione Aggiuntiva e secondo condizioni e limiti in essa previsti, i danni:

- 1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla C.A. A15 e A25, qualora operanti;

Condizioni Generali di Assicurazione – R.C. Rischi Vari

- 2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) conseguenti a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 4) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 5) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore;
- 6) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 7) da impiego di aeromobili;
- 8) alle cose:
 - a) nell'ambito di esecuzione dei lavori che possono essere rimosse;
 - b) derivanti da incendio;
 - c) in consegna/custodia dell'Assicurato, non comprese al punto a);
 - d) sulle quali si eseguono i lavori;salvo, qualora operante, quanto previsto dalla C.A.760;
- 9) alle cose sulle quali si eseguono direttamente i lavori;
- 10) a condutture ed impianti sotterranei;
- 11) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- 12) da furto;
- 13) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro, salvo quanto previsto dalla C.A. A51, qualora operante;
- 14) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto dalla C.A. 746, qualora operante;
- 15) i danni a cose portate/consegnate all'Assicurato delle quali egli debba rispondere ai sensi degli Art. 1783, 1784, 1785 e 1786 C.C., salvo, qualora operante, quanto previsto dalla C.A. A02;
- 16) cagionati da operazioni di installazione, riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi, salvo quanto previsto dalle C.A. A34, A35, A36 qualora operanti;
- 17) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, salva la detenzione a scopo di vendita come prevista dalle C.S. 708 e C.A. 746 , qualora operanti;
- 18) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 19) derivanti da campi elettromagnetici;
- 20) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- 21) di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 22) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
- 23) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
- 24) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
- 25) derivanti da attività di trivellazione su piattaforme;
- 26) derivanti da guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- 27) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di

download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a destinazione per svista;

- 28) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e di cui lo stesso debba rispondere, non derivatigli dalla legge;
- 29) derivanti da attività per cui il titolare e/o i prestatori di lavoro non siano in possesso dei requisiti di legge e/o dell'autorizzazione delle autorità competenti, ove richiesti.
- 30) Derivanti da attività svolte in Usa e Canada .

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI

Art..1 ASSICURATI

L'assicurazione di cui alle presenti estensioni di polizza sono prestate a favore di:

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente:

1. Dirigenti Scolastici, sia di ruolo che incaricati, di scuola statale e non statale, iscritti alla Dir Presidi, nell'esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività, per tutte le sedi di cui sono titolari o reggenti.

Art.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, incluse quelle svolte dall'Assicurato nell'ambito di iniziative, accordi, convenzioni, protocolli d'intesa e contratti stipulati dall'Istituzione Scolastica, per le quali l'Assicurato presta o ha prestato servizio con privati e/o con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altre Istituzioni Scolastiche, Enti di Formazione Professionale, Società, Associazioni Temporanee di Scopo e/o di Impresa, Consorzi, Associazioni, Università, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane.

Sono altresì comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di

qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per l'eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.

La garanzia comprende inoltre, l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l'Assicurato per danni da questi

provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere.

La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall'Assicurato.

Esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza, nei termini precisati al

precedente punto, si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di:

- _ nomina e licenziamento di supplenti, docenti o di personale ausiliario e amministrativo;
- _ distribuzione interna delle cattedre;

Condizioni Generali di Assicurazione – R.C. Rischi Vari

- _ applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto per la formazione delle classi;
- _ individuazione dei docenti e non docenti soprannumerari in caso di contrazione dell'organico;
- _ applicazione delle norme di legge nella compilazione dell'orario di servizio dei docenti e del personale ausiliario e di segreteria ;
- _ concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di educazione fisica;
- _ concessione di congedi o aspettative al personale docente e non docente;
- _ applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l'ammissione degli studenti agli esami di maturità, nonché gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie e gli esami di idoneità nelle scuole e negli Istituti di ogni ordine e grado;
- _ applicazione delle norme che regolano l'adozione dei libri di testo;
- _ applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione del calendario delle lezioni previste dal Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.);
- _ applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all'estero;
- _ esercizio di temporanea funzione di ispettore, commissario, direttore dei corsi di aggiornamento, presidente, per esami di qualsiasi genere, conferite dal Centro Servizi Amministrativi, dall'Ufficio Scolastico Regionale o dal Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.);
- _ applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con docenti e non docenti.

Sono inoltre compresi, fermo restando quanto previsto al precedente punto, i danni di cui l'Assicurato debba rispondere per:

- _ errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili e immobili della scuola e di documenti di ogni genere;
- _ mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola;
- _ errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola;
- _ errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.;
- _ errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A per ricostruzione di carriera, errato conteggio delle ritenute fiscali, contributi assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo;
- _ mancata individuazione di situazioni di pericolo all'interno della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture edilizie e della situazione igienica, nonché mancata vigilanza su situazioni che possano far presagire ragionevolmente pericoli per l'incolumità fisica degli studenti, dei docenti e non docenti e di ogni altro operatore scolastico;
- _ esecuzione di delibera degli organi collegiali.

Art.3 MASSIMALI ASSICURATI – LIMITE DI RISARCIMENTO

Le garanzie di cui alle presenti estensioni di polizza, sono prestate, nei limiti contrattualmente previsti: fino alla concorrenza del massimale di Euro 500.000,00 per ciascun assicurato e per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo

Art.4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA RCP

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non prima di un anno antecedente la data di effetto della polizza e non siano state presentate neppure alla pubblica amministrazione.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893 C.C., l'assicurazione decadrà automaticamente nel caso in cui l'Assicurato, già al momento della stipulazione del contratto, risulti essere a conoscenza di un fatto, a lui imputabile, che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nell'anno successivo alla cessazione dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa e a condizione che il Contraente/Assicurato non abbia stipulato altra polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi per Perdite Patrimoniali con altra Impresa e che l'Assicurato sia ancora iscritto alla dir presidi.

Art.5 ESCLUSIONI E PRECISAZIONI

L'assicurazione non è operante per:

- a. atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, reati dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
- c. sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d. trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, e simili).
- e. i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto

Art. .6- FRANCHIGIA FRONTALE

Ove non siano previste maggiori franchigie e/o scoperti per particolari garanzie, la Sezione I - R.C.P. opera con la franchigia assoluta per ogni sinistro di 500,00 .

CONDIZIONI SPECIALI

CONDIZIONI SPECIALI

(Operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

702- PROPRIETÀ, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI FABBRICATI

Sono compresi i danni derivanti da proprietà, conduzione e manutenzione dei fabbricati e degli impianti fissi utilizzati dall'Assicurato come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività/rischio assicurato, purché ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Relativamente ai danni da spargimento di acqua derivanti dalla rottura accidentale di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di 250,00 euro per ciascun sinistro.

Restano comunque esclusi i danni derivanti da:

a) spargimento di acqua derivante da:

- rottura non accidentale di tubature e/o condutture,
- rottura di tubature e condutture conseguenti a gelo,
- occlusioni di tubature e/o condutture, pluviali e grondaie,
- traboccamento e/o rigurgito di fogne.

Salvo quanto previsto dalla C.A. A52 qualora operante;

b) umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;

c) lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, lavori di ordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione dell'Art. 3 D.Lgs.494/96.

Per gli impianti fissi la garanzia è operante a condizione che gli stessi siano stati collaudati o che sia stata fatta regolare richiesta di collaudo.

752 - PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI

E' assicurabile la proprietà di immobili ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Sono esclusi i danni derivanti da conduzione dell'immobile e dall'esercizio di qualsiasi attività svolta all'interno dell'immobile assicurato, salvo l'adempimento degli obblighi di manutenzione in capo al proprietario a norma di legge.

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., per gli immobili la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore a nuovo dell'immobile risultante al momento del sinistro. Se invece al momento del sinistro il valore a nuovo dell'immobile eccede la somma assicurata maggiorata del 10%, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore a nuovo. Il massimale di polizza si intende pertanto ridotto in uguale proporzione.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio o da una "multiproprietà" per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini, i loro familiari e prestatori di lavoro ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino (o da un "multiproprietario") per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. E' esclusa ogni responsabilità derivante al condomino in qualità di amministratore.

Per gli impianti fissi la garanzia è operante a condizione che gli stessi siano stati collaudati o che sia stata fatta regolare richiesta di collaudo.

Relativamente ai danni da spargimento di acqua derivanti dalla rottura accidentale di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di 250,00 euro per ciascun sinistro.

Restano comunque esclusi i danni derivanti da:

a) spargimento di acqua, derivante da:

- rottura non accidentale di tubature e/o condutture,
- rottura di tubature e condutture conseguenti a gelo,
- occlusioni di tubature e/o condutture, pluviali e grondaie,
- traboccamento e/o rigurgito di fogne.

Salvo quanto previsto dalla C.A. A52 qualora operante;

b) umidità, stilocidio e in genere da insalubrità dei locali;

c) lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, lavori di ordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione dell'Art. 3 D.Lgs.494/96.

703 - PROPRIETÀ DI ANIMALI

E' compresa la proprietà di animali, con l'esclusione dei cani ascrivibili alla categoria "Cani potenzialmente pericolosi" ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 9 settembre 2003.

Per i soli danni a cose, si applica una franchigia di 100,00 euro per ciascun sinistro.

Per gli animali da traino, la garanzia comprende i danni subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente del veicolo trainato dall'animale descritto nel frontespizio di polizza, nonché quelli causati dalle merci trasportate o dal mezzo trainato.

Sono esclusi i danni:

- ai mezzi su cui gli animali vengono trasportati;
- alle coltivazioni, ma compresi i danni causati da animali domestici;
- da contagio;
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono;
- agli animali, salvi i casi previsti dalla C.A. A01, punto b), qualora operante.

753 - "CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI"

Condizioni Generali di Assicurazione – R.C. Rischi Vari

E' compresa la proprietà di "Cani potenzialmente pericolosi" come definiti secondo l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 9 settembre 2003.

Per i soli danni a cose , la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di 200,00 euro per ciascun sinistro.

704 - MACCHINARI INDUSTRIALI - BENI MOBILI STRUMENTALI

Sono compresi i danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata, svolta con i mezzi di proprietà dell'Assicurato, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività. E' escluso l'obbligo di sorveglianza dei mezzi.

L'assicurazione non comprende:

- a) i rischi rientranti nel campo di applicazione della L.990/69 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, tutti i danni connessi al rischio della circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate;
- b) i danni alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale;
- c) i danni ascrivibili ad inadempimento contrattuale ;

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro e con un massimo di 50.000,00 euro per ogni danno a cose.

705 - ACQUEDOTTI - CANALI AD USO IRRIGUO - ENERGIA ELETTRICA - GAS COMBUSTIBILI

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento, purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Limitatamente agli acquedotti, sono altresì compresi i danni alla persona derivanti da erogazione di acqua alterata: in tal caso più richieste di risarcimento riferite ad eventi dannosi originati da una stessa causa si intendono un unico sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate sottomarine e dighe, finalizzate a produzione di energia;
- ad apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato.

Limitatamente ai canali irrigui e relativamente al rischio della tracimazione, la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro ed il massimo di 25.000,00 euro e nei limiti di un massimale per sinistro e per periodo assicurativo pari al 30% del massimale assicurato per danni a cose per la Sezione R.C.T.

706 - GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) - GAS METANO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli utenti per danni direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione ed il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori.

Sono comprese in garanzia le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti.

Qualora l'attività comprenda la distribuzione di bombole di GPL, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni nell'esercizio di tali loro attività.

L'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto, purché la data di consegna o posa in opera delle bombole non sia anteriore ai 3 anni dal verificarsi dell'evento e purché denunciati entro due anni dalla data dell'evento.

Tale garanzia è operante solo quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.

707 - DISTRIBUTORI - STAZIONI DI SERVIZIO - AUTOLAVAGGIO - AUTORIMESSE - AUTOSILI - PARCHEGGI

L'assicurazione comprende i danni causati dal carburante venduto, restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, con l'applicazione di una franchigia assoluta di 300,00 euro per ogni sinistro.

Ai fini del calcolo del premio, per l'attività di vendita del carburante, si intende per "fatturato" l'utile derivante al gestore dalla vendita dei carburanti.

708 - NEGOZI E DEPOSITI COMMERCIALI - BAR - RISTORANTI - MENSE - PASTICCERIE E AFFINI

L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma l'esclusione del rischio derivante dalla circolazione di veicoli a motore.

L'assicurazione vale solo se l'Assicurato detiene merci in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Per esercizi di noleggio di velocipedi, l'assicurazione non vale per la responsabilità civile personale del conducente del velocipede noleggiato. Quando il velocipede sia adibito al trasporto di persone la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

709 - INSEGNE, CARTELLI E STRISCIONI

Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere in quanto proprietario, manutentore e/o installatore di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, allestimenti di illuminazione per eventi in esterno, con esclusione dei danni alle cose sulle quali sono applicati ed escluso altresì qualsiasi rischio connesso allo sfruttamento economico degli stessi. Qualora la manutenzione e/o l'installazione siano affidate a terzi, la garanzia è operante a favore dell'assicurato in qualità di committente.

713 - ISTITUTI DI TRATTAMENTI ESTETICI - CENTRI TERMALI

La garanzia è valida a condizione che le attività svolte non richiedano abilitazione medica ed i trattamenti praticati non richiedano controllo o sorveglianza medica.

La garanzia comprende anche i danni cagionati in occasione dei servizi professionali prestati a domicilio dei clienti.

Per i saloni che eseguono tatuaggi e/o trucco permanente e/o piercing, per i quali la garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di 750,00 euro, sono esclusi i seguenti rischi:

- i danni estetici e fisionomici;
- le conseguenze dannose manifestatesi successivamente alle operazioni di tatuaggio;
- qualsiasi pretesa per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- i danni conseguenti alla contrazione di epatiti e da sindrome di immunodeficienza acquisita.

715 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

La garanzia è efficace a condizione che l'impianto:

- sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita;
- sia stato conseguentemente autorizzato all'esercizio;
- siano state adempiute le eventuali prescrizioni tecniche (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di tale visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'assicurazione è, inoltre, estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti nel frontespizio di polizza, per danni verificatisi in relazione all'attività svolta, e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Esclusivamente per le sciovie, l'assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste pertinenti gli impianti di risalita assicurati e, limitatamente al periodo di attività degli stessi, per l'esercizio dell'attività sciistica.

716 - ISTITUTI DI VIGILANZA

Condizioni Generali di Assicurazione – R.C. Rischi Vari

Si precisa che l'assicurazione non opera per la responsabilità contrattuale e non comprende i danni direttamente o indirettamente causati da - o verificatisi in occasione di - atti di terrorismo, a prescindere dal ricorrere, contestuale o meno, nelle circostanze del sinistro di concause di qualsivoglia natura. In caso di controversia sull'applicabilità della presente esclusione, spetta all'Assicurato l'onere di provare che il danno non è stato causato da - o non si è verificato in occasione di - atti di terrorismo, così come precisato nelle definizioni di polizza.

A parziale deroga dell'Art.1 punto b) delle Norme che regolano la sezione I - R.C.T., è esclusa la responsabilità personale dei prestatori di lavoro addetti a servizio di sicurezza e guardia personale.

717 - FARMACIE ED ERBORISTERIE

Si precisa che sono esclusi i danni derivanti da:

- qualsiasi responsabilità professionale imputabile al titolare e/o ai suoi prestatori di lavoro;
- esecuzione di esami di laboratorio e prestazioni mediche fornite dal titolare e/o dai suoi prestatori di lavoro.

718 - SCUOLE

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

L'assicurazione non comprende i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

719 - ASSOCIAZIONI E IMPIANTI SPORTIVI

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati, degli aderenti o degli allievi per danni cagionati a terzi. Associati, aderenti e allievi sono considerati terzi tra loro e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica (certificazione medica) necessari allo svolgimento dell'attività sportiva.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti ad associati, aderenti ed allievi dall'utilizzo di attrezzature e impianti necessari per lo svolgimento della disciplina sportiva, comunque esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, velodromi, sferisteri.

L'assicurazione non vale per le persone non associate che usufruiscono degli impianti e del materiale sportivo, salvo qualora operante la C.A. A06.

L'assicurazione è prestata con una franchigia di 100,00 euro per ogni danno a cose

721 - CINEMA E TEATRI

Gli artisti e gli orchestrali sono considerati terzi per i danni corporali subiti.

Qualora esista servizio di guardaroba custodito, l'assicurazione comprende, entro il limite indicato nel frontespizio di polizza per la Sezione I - R.C.T. per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di 5.000,00 euro per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli Art. 1783, 1784, 1785 e 1786 C.C., ferma l'esclusione dei danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.

722 - DISCOTECHES E RITROVI

Gli artisti e gli orchestrali sono considerati terzi per i danni corporali subiti.

A parziale deroga dell'Art. 1 punto b) delle Norme che regolano la Sezione I - R.C.T., è esclusa la responsabilità personale dei prestatori di lavoro addetti a servizio di sicurezza e guardia personale.

723 - RISERVE DI CACCIA - RISERVE DI PESCA

E' compresa la responsabilità civile personale dei singoli pescatori, mentre rimane esclusa la responsabilità personale dei singoli cacciatori.

Sono esclusi i danni alle coltivazioni.

725 - TRATTAMENTI CHIMICI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Limitatamente ai lavori presso terzi sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazione di colture.

Per i danni conseguenti allo spargimento di sostanze chimiche fertilizzanti o antiparassitarie rimane a carico dell'Assicurato il 20% dell'importo di ciascun sinistro.

La garanzia è operante con un limite di indennizzo pari a 250.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo

726 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI

Gli artisti e gli orchestrali sono considerati terzi per i danni corporali subiti.

Non sono considerati terzi i componenti il comitato organizzatore e coloro che provvedono alle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture necessarie per lo svolgimento della manifestazione.

Relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive e/o gare, non sono considerati terzi tra loro gli atleti partecipanti.

E' escluso il rischio derivante:

- dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico;
- dalla proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici, deltaplani o ultraleggeri, aeromodelli;
- da manifestazione sportive che prevedano la circolazione di veicoli a motore e/o natanti;
- da sfilate di carri carnevaleschi;
- da atti di vandalismo.

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che conducono e/o cavalcano animali.

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di 150,00 euro.

La garanzia non comprende i danni direttamente o indirettamente causati da - o verificatisi in occasione di - atti di terrorismo, a prescindere dal ricorrere, contestuale o meno, nelle circostanze del sinistro di concause di qualsivoglia natura. In caso di controversia sull'applicabilità della presente esclusione, spetta all'Assicurato l'onere di provare che il danno non è stato causato da - o non si è verificato in occasione di - atti di terrorismo, così come precisato nelle definizioni di polizza.

737 - ASSOCIAZIONI NON SPORTIVE - VOLONTARIATO - ONLUS

La garanzia vale per la responsabilità civile:

- dell'organizzazione, compresi i rischi derivanti dalla proprietà ed esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale, necessari per lo svolgimento della propria attività, esclusi gli animali, salvo quanto previsto dalla C.S. 703 e 753 e dalla C.A. A01, qualora operanti;
- dei volontari/associati, sia che prestino la loro opera direttamente, sia che svolgano attività di tipo amministrativo e organizzativo a supporto dell'attività istituzionale dell'ente.

I volontari/associati sono considerati terzi sia nei confronti dell'ente che tra loro, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'Art.583 Codice Penale.

Si precisa che per le associazioni di volontariato, l'assicurazione è operante in relazione ai rischi connessi alle attività di volontariato così come definite dalla L. 11 agosto 1991, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

747 - PARTECIPAZIONE A ESPOSIZIONI, CORSI DI FORMAZIONE

E' compresa la partecipazione dell'Assicurato a mostre, fiere o esposizioni, corsi di formazione professionale per prestatori di lavoro, compreso l'eventuale allestimento, montaggio, smontaggio e conduzione di stands.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

A01 - ANIMALI

a) Assicurazioni per conto altrui.

L'assicurazione è prestata anche per chi ha uso o possesso anche temporaneo ai sensi del Codice Civile, con il consenso del proprietario, dell'animale descritto nel frontespizio di polizza.

b) Stazione di monta.

A parziale deroga di quanto previsto dalla Condizione Speciale 703 - "Animali" sono compresi i danni subiti dagli animali sottoposti alla monta.

La presente estensione è prestata con una franchigia assoluta di 150,00 euro.

A02 - R.C. PER COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI

Sono compresi i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli Artt. 1783,1784,1785,1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose:

Condizioni Generali di Assicurazione – R.C. Rischi Vari

- a) portate e non consegnate in custodia dal cliente all'interno dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e relative pertinenze esclusive. La garanzia si applica entro il limite di indennizzo per uno o più clienti danneggiati indicato nel frontespizio di polizza e previa applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, per ogni cliente danneggiato, con il minimo di 250,00 euro;
- b) consegnate dal cliente in custodia all'Assicurato, anche fuori dei suddetti locali, durante il periodo di tempo in cui il cliente usufruisce della prestazione e/o per un periodo precedente o successivo ragionevole. Sono equiparate le cose che l'Assicurato ha rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo. La garanzia si applica entro il limite di indennizzo per uno o più clienti danneggiati indicato nel frontespizio di polizza e previa applicazione di uno scoperto del 20% per sinistro, per ogni cliente danneggiato, con il minimo di 1.000,00 euro.

I componenti di un medesimo nucleo familiare che occupano (clienti occupanti) una sola stanza, sono considerati un unico cliente.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Relativamente agli oggetti preziosi portati, la garanzia è prestata solo se consegnati in custodia all'Assicurato e, per ogni cliente danneggiato, fino a concorrenza di 10.000,00 euro.

Per i campeggi, sono compresi in garanzia i mezzi di soggiorno dei clienti, limitatamente al periodo di apertura, fino a concorrenza di un importo pari al doppio del limite di indennizzo specificato nel frontespizio di polizza per la presente estensione, ferma l'esclusione per le cose in essi contenute.

Per gli esercizi ad apertura stagionale o periodica, la garanzia è prestata esclusivamente durante i periodi di apertura dell'esercizio ivi compresi i giorni di chiusura per riposo settimanale.

A06 - PERSONE NON ASSOCIATE

La garanzia è valida anche per le persone non associate che usufruiscano di impianti e attrezzature sportive. Le persone non associate non sono comunque considerate terze tra loro.

A11 - DANNI A MEZZI DI TRASPORTO

Sono compresi i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate.

La garanzia si applica con una franchigia assoluta di 300,00 euro per ogni sinistro e con un limite di indennizzo, relativamente alle cose trasportate o già caricate, di 30.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

Relativamente ad unità naviganti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Sono invece sempre compresi, senza applicazione di alcuna franchigia, i danni ai veicoli di terzi o dei prestatori di lavoro, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori o negli spazi ad essi assegnati.

A13 - VEICOLI IN CONSEGNA E CUSTODIA

Sono compresi i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro, in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento, lavaggio, manutenzione, riparazione od oggetto di installazione di impianti o accessori, purché detti danni si verifichino nei locali o nelle aree di pertinenza dell'azienda assicurata, esclusi comunque, i danni conseguenti a furto o incendio.

La garanzia vale anche per i danni cagionati ai veicoli in seguito a caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti a mancato uso o disponibilità;
- alle cose trovantisi sui veicoli stessi.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni veicolo danneggiato e con un limite di indennizzo di 30.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

A15 - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Sono compresi i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o, comunque, fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa e accidentale di impianti o condutture. Tale garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 3.000,00 euro e comunque con il limite di indennizzo di 250.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

A16 - COMMITTENZA AUTO

Sono compresi i danni cagionati a terzi, compresi terzi trasportati, da prestatori di lavoro dell'Assicurato, in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

A17 - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE, SOLLEVATE, CARICATE E SCARICATE

Sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate, purché derivanti da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato. Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 euro per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo di 30.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

A19 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

A20 - LIMITI DI INDENNIZZO

Premesso che i massimali indicati nel frontespizio di polizza rappresentano il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detti massimali per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

A21 - LESIONI PERSONALI DI CUI ALL'ART. 583 CODICE PENALE

La garanzia prevista per il caso di lesioni personali è operante esclusivamente per quelle gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 Codice Penale.

A22 - INDICIZZAZIONE - ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Se il premio non è convenuto in base ad elementi di rischio variabili i massimali ed il relativo premio sono assoggettati ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita); in caso di assicurazione del solo fabbricato viene adottato il numero indice nazionale generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale;

Condizioni Generali di Assicurazione – R.C. Rischi Vari

- b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- c) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento (indice base), i massimali, i limiti di indennizzo, il valore del fabbricato, il premio e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza ed indice base;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all'applicazione della presente C.A. mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio; in tal caso i massimali assicurati ed il premio rimarranno quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

A23 - MALATTIE PROFESSIONALI

Sulla base delle dichiarazioni riportate nell'allegato questionario Mod. 3585 compilato dall'Assicurato, da intendersi parte integrante del presente contratto, l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale.

L'assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato nel frontespizio di polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentati legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici ;
- 5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;
- 6) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV;
- 7) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 8) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 7 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

A25 - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento improvviso ed accidentale dell'ambiente causato dalle operazioni di carico e scarico eseguite, anche presso terzi, con mezzi e dispositivi meccanici.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite durante le suddette operazioni.

Sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati a terzi in conseguenza di:

- a) morte e lesioni personali;
- b) danneggiamenti diretti e materiali a cose;
- c) limitatamente ai danni da inquinamento, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell'ambiente interessato.

Si precisa che nell'estensione della garanzia all'inquinamento non sono compresi i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 2) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- 3) derivanti da inquinamento dell'ambiente conseguente:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
 - relativamente ai rifiuti, conseguenti a rivalse per consegna a smaltitori o smaltimento con modalità non rispondenti alle leggi vigenti;
 - prodotti dalle sostanze trasportate nel caso in cui le stesse non siano movimentate in confezioni e/o contenitori rispondenti alle norme vigenti.

I conducenti dei veicoli, le persone trasportate e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di 50.000,00 euro per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo anche per più danni che traggano origine da una stessa causa di inquinamento, ancorché verificatisi in tempi diversi.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di 3.000,00 euro.

A33 - ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA SEZIONE I - R.C.T.

La garanzia R.C.T. è valida per i sinistri che avvengono nel mondo intero escluso USA, Canada e Messico.

A34 - R.C. POSTUMA ED OMESSA O RITARDATA ESECUZIONE DEI LAVORI, PER IMPRESE DI MANUTENZIONE ASCENSORI

Condizioni Generali di Assicurazione – R.C. Rischi Vari

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni avvenuti sia dopo il compimento dei lavori in conseguenza di loro difettosa esecuzione, sia per omessa o ritardata esecuzione degli stessi, sempre che i danni si siano verificati entro un anno dall'intervento o dalla data di richiesta dello stesso, e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.

L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 500,00 euro e con il massimo risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo di un importo pari al 10% del massimale indicato nel frontespizio di polizza per la Sezione I - R.C.T.

Sono comunque sempre esclusi i danni agli ascensori.

A35 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA PER OFFICINE MECCANICHE

L'assicurazione è prestata per l'attività di cui all'Art. 1 della Legge 122/92 purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista.

La garanzia è operante per i danni subiti e/o causati dai veicoli e natanti riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione o soggetti ad installazione di impianti od accessori da parte dell'Assicurato e/o dai suoi prestatori di lavoro, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia civilmente responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il danno si manifesti entro dodici mesi dalla data di consegna ai clienti e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza.

L'assicurazione non comprende:

- i danni da difetto dei prodotti impiegati;
- i danni alle cose installate od oggetto di lavori di riparazione, revisione, manutenzione;
- le spese di sostituzione, riparazione, manutenzione dei prodotti impiegati ed installati;
- i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli o natanti;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte per contratto dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di 500,00 euro e fino alla concorrenza di un massimo indennizzo di 75.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

A36 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA (L. 46/90)

L'assicurazione è prestata per le sole attività di cui all'Art. 1 della L. 46/90, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'Art. 2 della legge stessa.

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo.

L'assicurazione è prestata per i lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori.

La garanzia è prestata:

- a) per i danni a cose fino alla concorrenza di un limite di indennizzo pari a 100.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di 500,00 euro per sinistro;
- b) per i danni a persone fino a un limite di indennizzo di 1.500.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

Sono compresi altresì i danni da interruzione o sospensione totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di questa C.A.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro per ogni sinistro e per un limite di indennizzo 50.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo, che si intende compreso all'interno del limite di indennizzo per danni a cose prestato da questa C.A.

A38 - FRANCHIGIA ASSOLUTA DI 5.000,00 EURO (alternativa ad A39)

A parziale deroga dell'Art.1 punto b) delle Norme che regolano la Sezione - R.C.T. e dell'Art.1 punto b) delle Norme che regolano la Sezione II - R.C.O., la franchigia sul danno biologico del 6% è sostituita da una franchigia assoluta di 5.000,00 euro per ogni infortunato.

A39 - FRANCHIGIA ASSOLUTA DI 2.500,00 EURO (alternativa ad A38)

A parziale deroga dell'Art.1 punto b) delle Norme che regolano la Sezione - R.C.T. e dell'Art.1 punto b) delle Norme che regolano la Sezione II - R.C.O., la franchigia sul danno biologico del 6% è sostituita da una franchigia assoluta di 2.500,00 euro per ogni infortunato.

A50 - PERDITE PATRIMONIALI EX D.LGS.196/2003

Sono comprese le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché non derivanti da comportamenti illeciti o dolosi dell'Assicurato e/o delle persone delle quali debba rispondere, **ferma l'esclusione di multe ed ammende inflitte direttamente o indirettamente all'Assicurato.**

Si precisa che per perdite patrimoniali si intende qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

La presente estensione di garanzia è valida esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della presente assicurazione, e riferite a fatti colposi anche antecedenti per un periodo non superiore a 2 anni la data di effetto della presente polizza.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 500,00 euro e fino ad un limite di indennizzo pari a 50.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

A51 - DANNI CAUSATI DA SOGGETTI DIVERSI DAI PRESTATORI DI LAVORO

La garanzia si estende ai danni provocati da persone diverse da prestatori di lavoro dell'Assicurato, ma di cui lo stesso si avvale nell'esercizio dell'attività descritta nel frontespizio di polizza, purché la partecipazione di tali soggetti all'attività assicurata avvenga nel rispetto delle norme di legge.

A52 - DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua derivanti da:

- rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- rotture di tubature e/o condutture conseguenti a gelo;
- occlusioni di tubature e/o condutture, pluviali e grondaie;
- traboccamento e/o rigurgito di fogne.

La garanzia è prestata fino a un limite di indennizzo di 50.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo, ferma l'applicazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro.

A89 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DI TERZI FINO A 500.000,00 EURO

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 2.000,00 euro per ogni sinistro e

comunque per un limite di indennizzo 500.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

A97 - NON CUMULO DEI MASSIMALI

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di Sezione I - R.C.T. e Sezione II - R.C.O., il massimo risarcimento complessivo non potrà superare il massimale indicato a titolo della Sezione I - R.C.T.

A99 - ESTENSIONE DELLA QUALIFICA DI TERZO

Sono considerati terzi ai fini della presente Sezione, a condizione che nel momento del danno si trovino nei locali di pertinenza dell'attività/rischio assicurato:

- a) i titolari ed i prestatori di lavoro di altre ditte terze, quali aziende di trasporto, di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio e collaudo, fornitori e clienti, che svolgano lavori diversi dall'attività/rischio assicurato;
- b) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed i loro prestatori di lavoro, che non siano prestatori di lavoro dell'Assicurato e che si trovino nei locali di pertinenza dell'Assicurato in ragione del loro incarico.

728 - IMPIEGO PERSONALE NON ABILITATO

La garanzia è operante anche quando i veicoli a motore, macchinari ed impianti, siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore, sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore ai 16 anni e purché la partecipazione di tali soggetti all'attività assicurata avvenga nel rispetto delle norme di legge.

729 - DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA

A deroga dell'art. 9 – “Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione”, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

732 - LIMITE DI GARANZIA

È convenuto fra le Parti che in caso di sinistro interessante contemporaneamente la Sezione I - R.C.T. e la Sezione II - R.C.O. previste dalla presente polizza, fermi i limiti stabiliti dai relativi massimali, l'importo massimo che la Società sarà tenuta a corrispondere per il sinistro medesimo non potrà comunque superare il limite indicato in polizza.

746- VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI

Sono compresi:

- a) i danni cagionati dalla vendita di prodotti di terzi, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi;
- b) per i prodotti di produzione propria somministrati e/o venduti nell'esercizio, con l'esclusione dei prodotti esplosivi, i danni dovuti a difetto originario del prodotto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% del massimale assicurato per sinistro per la Sezione R.C.T., che rappresenta anche il limite di indennizzo per ogni periodo assicurativo, e comunque con il massimo di 750.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun danno con il minimo di 500,00 euro ed il massimo di 25.000,00 euro.

L'assicurazione è valida purché le richieste di risarcimento siano presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna del prodotto ai terzi. La garanzia è sempre esclusa per i prodotti consegnati negli U.S.A., Canada e Messico.

L'assicurazione è valida sempreché l'assicurato detenga i prodotti smerciati e/o somministrati in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

760 - LAVORI SU COSE

Sono compresi:

- a) i danni a cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori/attività assicurata svolti presso terzi, diverse da quelle sulle quali si eseguono i lavori. Tale estensione è operante fino ad un limite di indennizzo di 250.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di 1.000,00 euro per sinistro;
- b) i danni a cose di terzi detenute dall'Assicurato presso la propria sede, diverse da quelle sulle quali si eseguono i lavori/attività assicurata. Tale estensione è operante fino ad un limite di indennizzo di 30.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo e con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 1.000,00 euro per sinistro;
- c) i danni alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori/attività assicurata, sia presso terzi che in consegna presso la sede dell'Assicurato. Tale estensione è operante fino ad un limite di indennizzo di 50.000,00 euro per sinistri e per periodo assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di 1.000,00 euro per sinistro. Sono comunque esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
- d) i danni alle cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Tale estensione è operante fino ad un limite di indennizzo di 250.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo. Nel caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi", tale estensione si intende operante per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.

Restano comunque esclusi i danni:

- ai mezzi di trasporto in operazioni di carico e scarico ed alle cose su di essi trasportate;
- alle cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate;
- ai veicoli in consegna all'Assicurato, inclusi quelli dei prestatori di lavoro.

770- FRANCHIGIA FRONTALE DANNI A COSE

Ove non siano previste maggiori franchigie e/o scoperti per particolari garanzie, la Sezione I - R.C.T. opera con l'eventuale franchigia assoluta per ogni sinistro a cose espressamente indicata in polizza.

Articoli di legge

1325 C.C.

Indicazioni dei requisiti del contratto

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti);
- 2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
- 3) l'oggetto (1346 e seguenti);
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C.

Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C.

Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in

Condizioni Generali di Assicurazione – R.C. Rischi Vari

maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1418 C.C.

Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1891 C.C.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C.

Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 C.C.

Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

1898 C.C.

Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del

Condizioni Generali di Assicurazione – R.C. Rischi Vari

recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1901 C.C.

Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

1907 C.C.

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

1910 C.C.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

1913 C.C.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)

1914 C.C.

Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)

1915 C.C.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

1916 C.C.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

1917 C.C.

Assicurazione della responsabilità civile

(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)

2094 C.C.

Prestatore di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

D.Lgs. 206/2005 art. 3 **Definizioni**

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

Condizioni Generali di Assicurazione – R.C. Rischi Vari

D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

- g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/ Assicurato la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta;
- realizzare ricerche di mercato

¹ La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa-italia.it

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia); UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it

Mod. 9045 – Informativa sulla “Privacy”

- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.

C) Modalità d’uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell’ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento. L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa-italia.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.

Per l’esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a **AXA Assicurazioni S.p.A. - Via Leopardi 15 - Milano (MI)**

e-mail: centrocompetenzaprivacy@axa-assicurazioni.it

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L’art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 - a) dell’origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.